



AXA Fondazione LPP  
Svizzera romanda

Previdenza professionale

## **Regolamento elettorale**

AXA Fondazione LPP Svizzera romanda, Winterthur

## Aspetti di carattere generale

### Punto 1

Il presente regolamento definisce le modalità e la procedura applicabili all'elezione dei membri del consiglio di fondazione. È emanato dal consiglio di fondazione.

## Composizione, eleggibilità e durata del mandato del consiglio di fondazione

### Punto 2

I membri del consiglio di fondazione vengono eletti dai rappresentanti sia dei datori di lavoro sia dei dipendenti che siedono nelle commissioni di previdenza su proposta del consiglio di fondazione.

Il mandato conferito ai membri del consiglio di fondazione ha una durata di 4 anni. I membri del consiglio di fondazione sono rieleggibili. Il consiglio di fondazione è composto pariteticamente da 6 membri, 3 rappresentanti dei datori di lavoro e 3 rappresentanti dei dipendenti. In via eccezionale e temporanea, il numero di rappresentanti può essere inferiore in seguito all'uscita di un membro fino all'elezione del suo successore.

In caso di seggio vacante, il consiglio di fondazione mantiene la sua capacità operativa e decisionale a condizione che vi siano almeno 4 membri e che nelle operazioni di delibera sia garantito l'equilibrio paritetico. Se a essere vacante è un seggio in rappresentanza dei datori di lavoro, uno dei rappresentanti della controparte deve astenersi. Viceversa, se a essere vacante è un seggio in rappresentanza dei dipendenti, uno dei rappresentanti della controparte deve astenersi. Qualora non venga raggiunto un accordo su chi debba astenersi, si procede a estrazione a sorte.

Possono essere elette nel consiglio di fondazione le seguenti persone assicurate, facenti parte della commissione di previdenza:

- in qualità di rappresentanti dei datori di lavoro, i datori di lavoro o loro rappresentanti;
- in qualità di rappresentanti dei dipendenti, i dipendenti che non esercitano una funzione direttiva all'interno dell'azienda.

## Diritto di voto

### Punto 3

Conformemente al punto 3 del regolamento di organizzazione della commissione di previdenza, i membri che la compongono detengono un diritto di voto.

I rappresentanti dei datori di lavoro che siedono nelle commissioni di previdenza eleggono i propri rappresentanti nel consiglio di fondazione così come i rappresentanti dei dipendenti che siedono nelle commissioni di previdenza eleggono i propri rappresentanti nel consiglio di fondazione.

Il peso elettorale dei rappresentanti di entrambe le parti in seno alle commissioni di previdenza corrisponde al numero di persone attive assicurate presso la cassa di previdenza al 1° gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni. A tale scopo, fa fede l'effettivo registrato nel sistema tecnico di gestione all'inizio della procedura elettorale. Il numero di diritti di voto per commissioni di previdenza è fissato come segue:

Numero di persone attive assicurate alla data della procedura elettorale	Numero di diritti di voto
Tra 1 e 5	1
Tra 6 e 15	2
Tra 16 e 50	3
Tra 51 e 100	5
Tra 101 e 200	10
201 e oltre	20

## Elezioni

### Punto 4

Al termine del mandato conferito vengono indette delle elezioni.

Se un membro esce dal consiglio di fondazione rimettendo il suo mandato prima della scadenza naturale senza che un sostituto possa subentrare al suo posto, vengono indette delle elezioni suppletive.

## Procedura elettorale

### Punto 5

La procedura elettorale avviene elettronicamente. Le persone aventi diritto di voto devono iscriversi sulla piattaforma elettorale.

Nel caso in cui non dispongano dell'accesso necessario, possono rivolgersi alla gestione che provvederà a fornire loro i dati utili.

## Integrità e lealtà

### Punto 6

- a) L'indizione di elezioni deve essere comunicata dalla gestione alle commissioni di previdenza 60 giorni prima delle votazioni.

- b) Se i membri del consiglio di fondazione intendono ricandidarsi per un nuovo mandato, al momento della comunicazione della tornata elettorale le commissioni di previdenza devono essere informate al riguardo.
- c) Qualora nessuno dei membri in carica si ricandidi per un nuovo mandato, il consiglio di fondazione può proporre nuove candidature. In questo caso, al momento della comunicazione della tornata elettorale le commissioni di previdenza devono essere informate in merito alle proposte avanzate dal consiglio di fondazione.

### **Candidature**

#### **Punto 7**

- a) Tutte le commissioni di previdenza possono presentare delle candidature al consiglio di fondazione entro 30 giorni dalla data d'invio della comunicazione della tornata elettorale. Per farlo, devono utilizzare il modulo predisposto sulla piattaforma elettorale e inoltrarlo per via elettronica.
- b) Qualora nei 30 giorni successivi alla notifica del consiglio di fondazione non sia pervenuta nessun'altra candidatura da parte delle commissioni di previdenza e il numero di candidature sia pari a quello dei seggi da ricoprire, tutte le persone in lizza si considerano elette. Il risultato dello scrutinio viene messo a verbale e comunicato alle commissioni di previdenza tramite la piattaforma elettorale.
- c) Se le candidature sono presentate dalle commissioni di previdenza, vengono indette delle elezioni secondo le modalità descritte al punto 8.

### **Svolgimento delle elezioni**

#### **Punto 8**

- a) Se le candidature sono proposte dalle commissioni di previdenza nei termini previsti al punto 7, lettera a), vengono indette delle elezioni.
- b) Le candidature ricevute sono sottoposte a verifica per accertarne l'ottemperanza ai requisiti di eleggibilità previsti dagli Statuti e specificati al punto 2 del presente regolamento. Le candidature pervenute in ritardo e i moduli incompleti non vengono presi in considerazione.
- c) Se il numero di persone che si candidano è inferiore a quello dei seggi da ricoprire, il consiglio di fondazione è tenuto a trovarne altre in numero

tale da poter almeno occupare tutti i seggi.

- d) Se il numero delle candidature è superiore a quello dei seggi da ricoprire, vengono stilate due liste (schede elettorali): una contenente i nominativi di coloro che si candidano in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altra contenente i nominativi di coloro che si candidano in rappresentanza dei dipendenti.
- e) Tali liste sono messe a disposizione delle commissioni di previdenza sulla piattaforma elettorale affinché procedano alla votazione. I rappresentanti dei datori di lavoro che siedono nelle commissioni di previdenza eleggono i propri rappresentanti nel consiglio di fondazione. I rappresentanti dei dipendenti che siedono nelle commissioni di previdenza eleggono i propri rappresentanti nel consiglio di fondazione.
- f) Il voto delle commissioni di previdenza viene espresso per via elettronica entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle liste elettorali.
- g) La validità delle schede elettorali pervenute viene controllata dalle commissioni di previdenza. Sono considerate valide soltanto le schede elettorali compilate correttamente. I voti espressi dopo i termini fissati sono nulli.
- h) Si effettua il conteggio dei voti validi.
- i) Risultano elette nella funzione di rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti le persone che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Per ogni cassa di previdenza può essere eletta una sola persona nel consiglio di fondazione. Qualora vengano elette più persone di una stessa cassa di previdenza, entrerà a far parte del consiglio di fondazione quella che ha raccolto più voti. In caso di ex aequo si procede a estrazione a sorte. Le persone non elette fungono da sostituti.
- j) Il risultato dello scrutinio viene messo a verbale e comunicato alle commissioni di previdenza tramite la piattaforma elettorale.
- k) Le elezioni devono tenersi al più tardi il 31 ottobre dell'anno che precede l'insediamento del consiglio di fondazione.

### **Procedura in caso di uscita di un membro del consiglio di fondazione**

#### **Punto 9**

Se un membro esce dal consiglio di fondazione rimettendo il suo mandato prima della scadenza

naturale, al suo posto subentra la persona non eletta con il maggior numero di voti. Deve essere sempre rispettato l'equilibrio paritetico. L'assunzione della funzione viene comunicata alle commissioni di previdenza.

Se nessun sostituto può subentrare al posto del membro uscente, vengono indette delle elezioni suppletive. Si applica per analogia la procedura di cui ai punti 6-8. Le elezioni suppletive devono tenersi entro 6 mesi dall'uscita del membro del consiglio di fondazione. Qualora un membro esca dal consiglio di fondazione rimettendo il suo mandato nell'ultimo anno in carica senza che nessun sostituto possa subentrare al suo posto, spetta al consiglio di fondazione decidere se il seggio resti vacante fino al termine del mandato o venga occupato mediante cooptazione o elezioni suppletive.

In caso di seggio vacante, il consiglio di fondazione mantiene la sua capacità operativa e decisionale a condizione che disponga di almeno 4 membri e che nelle operazioni di delibera sia garantito l'equilibrio paritetico (cfr. punto 2).

### **Integrità e lealtà**

Punto 10

Le persone che presentano la propria candidatura devono fornire un estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni o altri documenti che permettano di verificare i requisiti di eleggibilità. A questo proposito, viene esaminata l'esistenza di eventuali condanne penali, attestati di carenza di beni in essere e/o procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti.

### **Organizzazione delle elezioni**

Punto 11

La gestione è incaricata di organizzare le elezioni.

### **Entrata in vigore**

Punto 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce la versione del 1° gennaio 2017.